

DIRITTO SOCIETARIO ■ Il termine del 30 settembre rappresenta soltanto un'opportunità - Più danni dal prolungamento del transitorio

Sugli statuti adeguamento senza affanni

Dal 1° ottobre saranno abrogate tacitamente tutte le clausole che risultano difformi da regole inderogabili

Cresce l'attesa intorno alla data del 30 settembre per la revisione degli statuti delle società di capitali. Ma si tratta davvero di una scadenza così categorica e imprescindibile? La risposta è decisamente negativa. Vediamo perché.

Le clausole che "devono" essere adeguate. La norma che detta la scadenza del 30 settembre 2004 riguarda l'adeguamento dei vecchi statuti alle nuove disposizioni inderogabili: il caso "tipico" è quello di un vecchio statuto che contiene clausole incompatibili con norme della nuova legge che abbiano natura inderogabile, e cioè norme che la legge stessa non consente di disapplicare mediante la predisposizione di una clausola statutaria difforme dal dettato della legge.

Le conseguenze del mancato adeguamento. Non c'è nessuna ragione per correre a modificare gli statuti entro il 30 settembre. In particolare è completamente infondata la tesi secondo cui il mancato adeguamento produrrebbe lo scioglimento della società. La questione è assai più semplice, in quanto l'effe-

to che produce il mancato adeguamento è lo stesso che si determina procedendo all'adeguamento: infatti, visto che il mancato adeguamento dello statuto determina (dal 1° ottobre 2004) l'abrogazione tacita della clausola statutaria difforme dalla nuova norma inderogabile, l'effetto è, dunque, lo stesso che si crea a seguito dell'adeguamento (che non può non essere che l'allineamento dello statuto alla nuova norma inderogabile).

Necessario «pesare» le nuove possibilità

Il "vantaggio" dell'adeguamento entro il 30 settembre. È talmente effimero da non giustificare nessuna fretta da scadenza imminente: procedere all'adeguamento entro il 30 settembre significa solo poter approfittare del quorum particolarmente facilitato (la maggioranza del capitale presente in assemblea, qualunque esso sia) disposto per gli adeguamenti ob-

bligatori degli statuti decisi prima del 30 settembre. Ma, visto che, da un lato, il risultato del mancato adeguamento è il medesimo che si raggiunge con l'adeguamento e, dall'altro, trattandosi di modifiche obbligatorie e non discrezionali, il quorum facilitato non serve a nulla, allora questo minimo "vantaggio" non è per nulla determinante.

L'adeguamento "opportuno". Posto, dunque, che non c'è nessuna necessità di procedere all'adeguamento obbligatorio degli statuti entro il 30 settembre, c'è tuttavia da riflettere sull'opportunità di allineare (discrezionalmente, non obbligatoriamente) gli statuti societari alla legge di riforma.

Questa normativa, infatti, contiene una miriade di opportunità che è assai importante cogliere per sfruttare le potenzialità che la riforma offre, a livello di nuovi strumenti da utilizzare e di procedure più flessibili da sperimentare. Coloro che sono già pronti per ottenere questo risultato possono

La «guida» alla scadenza

Le indicazioni essenziali in vista del termine del 30 settembre

■ **La scadenza.** Entro il 30 settembre 2004 gli statuti vanno adeguati alle nuove norme "inderogabili" introdotte con la riforma. Si tratta di quelle indicazioni che la legge stessa non consente di disapplicare attraverso clausole statutarie difformi

■ **Il «vantaggio» dell'adeguamento.** Procedere all'adeguamento entro il 30 settembre permette solo di approfittare del quorum particolarmente facilitato (la maggioranza del capitale presente in assemblea, qualunque esso sia) disposto per le modifiche obbligatorie degli statuti decise prima di questa data

■ **Le sanzioni.** Dal mancato adeguamento non discendono sanzioni. Non si produce lo scioglimento della società. Il mancato adeguamento dello statuto determina (dal 1° ottobre 2004) l'abrogazione tacita della clausola statutaria difforme dalla nuova norma inderogabile, con l'applicazione di quest'ultima

procedere subito, cogliendo anche l'occasione per ripulire gli statuti da vecchie incrostazioni, resesi nel frattempo obsolete (a causa di anzianità) o illegittime (a causa dell'intervento di norme inderogabili della legge di riforma). Chi, invece, non è ancora pronto, ha tutto il tempo per riflettere, senza dunque l'incombente

del termine del 30 settembre. Sempre nel campo delle opportunità (e quindi, anche qui, senza l'assillo del 30 settembre), l'opera di revisione degli statuti consente di effettuare tutte le scelte "operative" che la legge di riforma mette al vaglio degli operatori delle singole realtà societarie: per esempio, specificare meglio l'oggetto sociale;

ridurre le durate eccessive (per evitare rischi di recesso); valutare le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni nelle Srl (dalle quali pure possono derivare problemi di recesso); prevedere o meno il deposito delle azioni per la partecipazione alle assemblee di Spa; definire nelle Srl la sfera decisionale dei soci in contrapposizione a quella degli amministratori; riformulare le clausole compromissorie rese illegittime dalla legge di riforma, e così via.

Meglio la fine del periodo transitorio. Gli adempimenti sugli statuti possono, quindi, essere effettuati senza fretta. Al contrario, un'eventuale proroga del termine del 30 settembre significherebbe la proroga delle mille incertezze procurate dalla norma secondo cui, fino al 30 settembre 2004, il vecchio Codice civile permane in vigore in tutte le materie che la nuova legge disciplina con disciplina inderogabile: una norma che ha creato un'infinità di problemi interpretativi e che è pertanto meglio cessi di avere effetto prima possibile.

ANGELO BUSANI

La scadenza / Parla Vietti

«Inutile discutere di una proroga»

ROMA ■ Nessuna proroga in vista per la fase di «sperimentazione» della riforma del diritto societario. A nove mesi dal varo ufficiale (il 1° gennaio 2004), la nuova disciplina, secondo il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, non ha bisogno di un ulteriore rodaggio. Le ipotesi circolate nelle ultime settimane su uno slittamento del termine per l'adeguamento degli statuti — dal 30 settembre al 31 dicembre, per equipararlo a quello stabilito per le cooperative — sono perciò senza fondamento. «Una proroga non è all'ordine del giorno», è il commento secco di Vietti. Che lascia trapelare anche una certa insofferenza sull'argomento. «Non è possibile che si continui a considerare le proroghe, come misure buone per tutte le stagioni quando devono costituire sempre un'estrema ratio. Proprio per questo non ci sono al momento le condizioni anche soltanto per discutere».

«Formalmente — continua il sottosegretario — non è pervenuta alcuna sollecitazione o richiesta in questa direzione, né da parte delle imprese, né tanto meno da parte delle categorie professionali». Sia le une che le altre, del resto, hanno avuto tempo e modo per saggiare le novità introdotte con i decreti legislativi 5 e 6 del 2003. «Stiamo parlando — ricorda Vietti — di una riforma che ha avuto una vacatio legis di un anno, e in più ha lasciato nove mesi alle società per adeguare gli statuti. Inoltre, già prima dell'entrata in vigore delle nuove regole c'era la facoltà di modificare l'assetto organizzativo e renderlo coerente con queste ultime». Insomma, Vietti sembra chiudere il discorso proroga prima ancora che sia ufficialmente aperto. Eppure la situazione normativa nel settore è tutt'altro che "statica". Lo stesso Vietti ha avviato i lavori di un tavolo tecnico che nel

Il sottosegretario: sperimentazione di quasi due anni

prossimo autunno dovrà predisporre — secondo quanto prevedono gli stessi decreti legislativi — un decreto "correttivo" della riforma. L'attuale più o meno importanti all'attuale normativa. Questa riscrittura potrebbe incrociarsi con il Ddl risparmio all'esame della Camera, che contiene rilevanti interventi in materia di governance societaria e tutele delle minoranze. E non è detto che non si arrivi a un "travaso" di queste disposizioni nel decreto correttivo. Opzioni che, tuttavia, secondo Vietti non dovrebbero interferire con i tempi di applicazione della riforma.

MARCO BELLINAZZO



Michele Vietti (Imagoeconomica)

Consultazione aperta sulla bozza di norma di comportamento sui controlli

In campo i commercialisti

Consultazione sulla riforma societaria per dottori commercialisti e ragionieri. La Commissione consultiva paritetica ha, infatti, reso note le «Norme di comportamento degli organi di controllo legale» che tengono conto delle novità introdotte nel libro quinto del Codice civile. La Commissione precisa che si tratta di una bozza di documento e resta in attesa di raccogliere i contributi delle categorie prima dell'approvazione in via definitiva. Gli ordini locali, entro il prossimo 20 settembre, dovranno inoltrare al proprio Consiglio nazionale le osservazioni ricevute.

Le norme di comportamento corrono su un doppio binario. Da una parte ricordano limiti e responsabilità che la legge impone alle attività di vigilanza e controllo e, dall'altra, la loro osservanza viene riconosciuta

come essenziale per un comportamento responsabile e corretto che induca alla fiducia i terzi e i mercati. Le novità riguardano la tipicità dei controlli stabilita dalle nuove norme societarie che richiede una formazione specifica.

Il documento ricorda che le novità apportate dalla riforma sono in parte mutate dal testo unico sulla finanza e in parte di nuova concezione. Ciò comporta la necessità di rivedere le norme di comportamento dell'organo di controllo, tradizionalmente rappresentato dal collegio sindacale. Le nuove norme trattano, dunque, separatamente i diversi organi di vigilanza e controllo e ri-

guardano: collegio sindacale; revisore unico, società di revisione e collegio sindacale laddove a quest'ultimo sia attribuito il controllo contabile; consiglio di sorveglianza laddove si è scelto il modello dualistico; comitato per il controllo sulla gestione laddove si sia optato per il modello monistico. Limitatamente a ciascun soggetto, il documento individua il comportamento da tenere in occasione della nomina o della cessione della carica, doveri e poteri.

Nell'ambito di un documento che si presenta come molto corposo si rivelano particolarmente interessanti gli aspetti relativi a cause di incompatibilità e controllo contabile.

Per quanto riguarda le prime il documento (norma 1.3) ricorda che il requisito dell'indipendenza deve simultaneamente soddisfare due aspetti consistenti nella cosiddetta «indipendenza mentale» e «indipen-

Da dottori e ragionieri pareri per il 20 settembre

denza formale». La prima consiste nel corretto approccio professionale all'incarico escludendo ogni fattore estraneo; la seconda riguarda la condizione «oggettiva di non essere associato a circostanze tali da porre nel terzo il dubbio sulla obiettività dello svolgimento dell'incarico». Al riguardo la norma ribadisce che l'attività di sindaco non rientra fra le fattispecie di rapporto di lavoro autonomo incompatibili in base all'articolo 2399. Spazio, quindi, al sindaco di gruppo.

Per quanto riguarda il controllo contabile affidato al collegio sindacale, l'elaborato puntualizza che dovranno essere applicati i principi di

revisione professionali. In particolare il soggetto dovrà esaminare scritture contabili, contabilità sociale e bilancio di esercizio (nonché l'eventuale consolidato) ed esprimere un giudizio professionale così come meglio puntualizzato nel Principio di revisione 700. Al soggetto incaricato del controllo contabile compete la predisposizione di un piano generale di controllo che, come minimo, contenga accertamenti periodici sul sistema del controllo interno; controlli periodici sulla regolare tenuta e tempestivo aggiornamento di libri e registri previsti da norme di legge nonché sul contenuto dei verbali delle riunioni del CdA e del collegio sindacale per verificare l'esistenza di notizie rilevanti per il controllo contabile.

NICOLA CAVALLUZZO
ANNA MARINO

Nelle aziende agricole il nesso calamità-omissione apre la via allo sconto

Mini-sanzioni sui debiti Inps

Disco verde per la riduzione delle sanzioni civili e per la rateizzazione dei debiti contributivi a favore dei datori di lavoro agricolo. Il decreto di Lavoro ed Economia del 21 aprile ha, infatti, fornito i criteri attuativi dell'articolo 4, commi 21 e 22, della legge 350/2003. L'Inps, con la circolare 117/2004, ha, tra l'altro, dettato le regole operative.

Sanzioni ridotte. L'istituto segnala che, fermo restando l'integrale pagamento di

ti sulla base dell'articolo 5 della legge 225/92, oppure che abbiano formato oggetto di disposizione di legge;

■ emergenze di carattere sanitario individuali con ordinanze assunte secondo gli articoli 10 e 11 del Dpr 320/54;

■ emergenze fitosanitarie dichiarate da provvedimenti assunti sulla base della legge 987/1931 (e successive modificazioni). Le sanzioni civili ordinarie (articolo 116 della legge 388/2000) sono attualmente pari al 7,5% (Tur del 2% maggiorato del 5,5%). Le sanzioni notificate in ruoli resi esecutivi secondo il Dlgs 46/99, con gli avvisi bonari emessi dall'Inps o con altri atti destinati all'interruzione dei termini di prescrizione, saranno rideterminate, per le aziende agricole beneficiarie, nel nuovo importo degli interessi legali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 21 aprile 2004.

C'è però un paletto da superare: l'esistenza di un nesso causale tra la calamità e l'omissione contributiva. In pratica, quindi, godono dello sconto solo i debiti per contributi, premi e accessori di legge, successivi alla calamità, e a questa legato da vincolo di causalità, ed esistenti alla data

del 30 settembre 2003.

Fino a 20 rate trimestrali. L'articolo 2 del decreto interministeriale ribadisce la possibilità della dilazione fino a 20 rate trimestrali costanti, nei seguenti casi di particolare eccezionalità, verificatisi al 30 settembre 2003:

■ quando uno degli eventi indicati ha comportato danni non inferiori al 35% della produzione lorda vendibile rispetto all'anno precedente oppure si sia protratto per almeno due anni consecutivi;

■ in presenza di procedure concorsuali.

Il tasso di interesse da applicare sulle rate è pari al tasso legale vigente all'atto della dilazione. Decidere sulla domanda di rateizzazione è, come per i frazionamenti ordinari, compito del direttore della sede regionale Inps. Rientrano nella rateazione anche i contributi previdenziali, iscritti in ruoli esecutivi (articolo 26 del decreto legislativo 46/99 e circolare Inps 224/99), con domanda da presentare prima dell'inizio della procedura esecutiva.

L'Inps precisa che l'iscrizione di ipoteca e di fermo amministrativo da parte del concessionario costituisce un puro e semplice atto conservativo dei beni del debitore e, quindi, non impediscono la rateazione.

GIUSEPPE RODA

Consiglio di Stato: appalti d'obbligo per società di pertinenza pubblica

Grandi Stazioni Spa, la società che gestisce le più grandi stazioni ferroviarie, deve indire appalti pubblici per affidare lavori o servizi afferenti ai trasporti ferroviari. E questo, secondo la decisione n. 9/04 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, per la qualificazione di Grandi Stazioni come impresa pubblica e per essere affidatario diretto (cioè senza gara) della gestione esclusiva

statuto societario riserva un ruolo di rilievo ai soci privati di minoranza.

Questi argomenti sono stati, però, ritenuti irrilevanti, posto che l'affidamento di un servizio di pulizia costituisce non una scelta strategica, ma una scelta di ordinaria amministrazione, mentre la presunzione normativa di influenza dominante per controllo azionario maggioritario è sostanzialmente una presunzione insuperabile.

L'Adunanza plenaria ha inoltre rilevato come Ferrovie dello Stato abbia affidato a Grandi Stazioni la gestione esclusiva per quarant'anni delle principali stazioni, senza aver preventivamente indetto una gara pubblica per individuare il migliore gestore. Pertanto qualora Grandi Stazioni non svolga direttamente i servizi afferenti al trasporto ferroviario affidato da Fs è obbligata a scegliere mediante una procedura concorsuale d'evidenza pubblica l'effettivo esecutore. In sostanza, gli obblighi di indire la gara pubblica traslano da Fs alla controllata Grandi Stazioni quando questa non esegua direttamente i servizi che le sono stati affidati.

Nessun dubbio hanno, poi, avuto i giudici sull'attrazione nella sfera di applicazione del decreto legislativo 158/95 dei servizi posti in gara, nonostante fossero stati accomunati in un unico appalto servizi di pulizia sia di superfici destinate al servizio di trasporto ferroviario (ai passeggeri o agli operatori) sia di superfici a destinazione commerciale. I giudici hanno osservato che se vengono posti in gara spazi destinati agli utenti c'è l'obbligo di applicare le procedure di gara previste dal decreto 158/95, altrimenti l'affidamento unitario diverrebbe elusivo delle norme sugli appalti pubblici.

Da segnalare ancora la qualificazione delle stazioni ferroviarie. Grandi Stazioni Spa per negare la soggezione dell'appalto alla disciplina del decreto 158/95 aveva eccepito che le stazioni ferroviarie non facessero parte delle infrastrutture ferroviarie. L'Adunanza ha, però, rilevato come normativamente per infrastrutture ferroviarie si intendono gli edifici al servizio delle infrastrutture, tra cui rientrano le stesse stazioni, che fanno parte della rete ferroviaria.

FLAVIO IACOVONE

Il caso dei servizi affidati da «Grandi stazioni Spa»

delle grandi stazioni. I giudici hanno evidenziato come, in base al decreto legislativo 158/95, Grandi Stazioni debba essere considerata un'impresa pubblica, cioè sottoposta all'influenza dominante dello Stato e degli organismi di diritto pubblico. Grandi Stazioni aveva cercato di negare la propria sottoposizione all'influenza dominante di Ferrovie dello Stato Spa, eccependo che lo

Le penalità irrogate scendono al tasso di interesse legale

contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, la misura delle sanzioni civili viene stabilita al tasso degli interessi legali (attualmente il 2,5% l'anno), se le aziende agricole sono state colpite alla data del 30 settembre 2003 dai seguenti eventi eccezionali:

■ calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate secondo l'articolo 2, comma 2, della legge 185/92, da provvedimenti adotta-

operativi, domiciliazioni societarie, legali, servizio presa appuntamenti. Day Office 800.659.960 - www.dayoffice.it

Finanziamenti
Compra-vendita aziende
SMALL MANUFACTURER Company located in Milan, High Technology in packaging automation, 99% export, own patents, is looking for partnership to develop activity world wide. Please reply to: mplet@yahoo.com
ACQUISTIAMO VENDIAMO aziende, attività commerciali, immobili industriali. Ricerca soci. Senza mandato esclusivo. PLANET 004191 6822918 COSTARICA - Distributore carburanti + attività commerciali / ristoro www.cogefim.com 0239261191 MILANO Adiacenze eventualmente con immobile Azienda ingresso Utensileria - avviamento quarantennale www.cogefim.it 02 39261191

Professionisti
PRIMARIO Studio Associato in Milano consulenza fiscale societaria, clientela multinazionale, autonomo, collegato a networks internazionali, ricerca per associazione laureati in economia 30 - 40 anni per supporto attività controllo contabile, pluriennale esperienza maturata in società internazionali di revisione, motivati libera professione, attitudine imprenditoriale. e-mail: studio@ctep.it Fax: 0227791122 Rif.RC

FONDIR

FINANZIA LE AZIENDE DEL TERZIARIO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI

Fondir offre l'opportunità di finanziare a costo zero politiche formative che qualificano la presenza sul mercato delle aziende e valorizzano la professionalità dei dirigenti.

Il Fondo è stato costituito da Confcommercio, Abi, Ania, Confetra, Manageritalia, Federdirigenticredito, Fidia e Sinfub.

ADERISCI A FONDIR entro il 2 agosto

- è gratuito e permette di recuperare ed utilizzare i contributi per la formazione già versati all'Inps
- è necessario per finanziare Piani Formativi aziendali o settoriali
- è semplice basta indicare sul modello Inps DM 10/2 il codice "Adesione Fondo FODI"

FONDIR

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario

Per informazioni: Tel. 06.5866324-374

AVVISI ECONOMICI

Case vendita

ALASSIO, frontemare, vendesi alloggio grande già ristrutturato bello ivato. 347 / 2428279

COSTAZZURRA da Mentone a Cannes, 3000 appartamenti / ville da 66.000 €, chiama Italgest 848 - 842.842: Mentone splendidi appartamenti nuovi a 300 metri dal mare da @ 144.898 prezzi lancio con parking in omaggio. Affrettatevi! Confine Montecarlo: Lussuosi appartamenti pronti, magnifica vista mare / principato, piscina. Da @ 170.000 cantina, parking compresi!Roquebrune cap martin: lussuosi appartamenti nuovi, ampie terrazze, vista mare, piscina.Bilocali da @ 27.400+rata mutuo!Nizza: ottimo investimento immobiliare!Splendidi appartamenti nuovi ideali da affittare oppure per utilizzo personale.Forte plusvalenza prezzi lancio da @ 66.000. Pagni @ 13.200+ piccola rata. Italgest l'intero Mercato Immobiliare della Costa Azzurra con un solo numero: 848 - 842.842

DOLOMITI, a 10 chilometri da Cortina, in esclusivo complesso immerso in oltre 120 ettari di bosco privato, vendiamo panoramici chalet indipendenti. ISI Immobiliare 800664400

FIRENZE 30 Km antica colonica in pietra, panoramica, circa 300 m2, piscina, divisibile in appartamenti, terreno 20 ettari. Bruni Brunetto Euroreal estate Agency 055 214095 - 339 4285571

Montecarlo Principato vendesi affittasi appartamenti uffici possibilità residenza 347920480 3394105516 anche agosto

PORTOCERVO centro villa con piscina, grande giardino, vista bellissima. 0789 / 51054

PORTOCERVO Dolcesposa sul mare, panoramissimo, bellissimo appartamento tricanere, biservizi, terrazze, solarium. 0789 / 51054

VILLAGGIO AMBROSIANO 2 prestigiose ville gemelle in costruzione ascensore, servizi e interni di circa 600 mq. cadauna, da personalizzare. Trattativa riservata Dott. Sannino Tel. 0221668842

GARGANO www.baidiefaraglioni.it - Esclusivo albergo 4 stelle in una delle più belle baie dell'Adriatico, nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, con ascensore nella roccia per accesso a spiaggia privata, centro benessere, fitness, piscina a picco sul mare, parcheggio custodito, camere su-

perior e suite climatizzate con doccia idromassaggio e dotate di ogni comfort, lussureggianti giardini con fragranze di zagara e ginestre, barca a vela (15 metri) con cabine per minicrociera e auto di cortesia a disposizione degli ospiti, discoteca, spettacoli di noti artisti, cabaret feste in spiaggia, animazione e miniclub.Ristorante a la cartecon servizio gherydin.Fornitissima cantina e prodotti di qualità Direzione Artistica: Giulio Golià Le Lenè. Prezzi per persona al giorno, da € 130, 00.

MARINA DI CARRARA, centro: NCA cede tre appartamenti, uso ufficio 450 mq totali separabili, con terrazze e posti auto; stesso immobile magazzino 817 mq. destinabile altri usi con 540 mq. area scoperta. Intermediari 0585 630171 Attenzione Chiara Ricci

PROVINCIA DI BARI: vendesi insediamento industriale nuovo con possibilità di ampliamento, mq.5300 (area) mq. 11.000 (realizzato) Tel. 0382 / 539186 - 28251

TOSCANA Azienda agricola interno parco nazionale - relax Ha 34 - casolare corpo unico vicino mare. SOLO INTERESSATI 348 3200125

Immobili vendita

Immobili affitto

ROMA UFFICI ARREDATI subito